



**Disegno di legge 735 – DDL PILLON,
presentato in Commissione Giustizia
del Senato il 10 settembre 2018**

4 criteri

- ▶ **Bi-genitorialità**
- ▶ **Mediazione familiare obbligatoria e coordinatore genitoriale – piano genitoriale**
- ▶ **Mantenimento in forma diretta**
- ▶ **Contrasto al fenomeno dell'alienazione parentale**

Bi-genitorialità

- ▶ Il minore deve trascorrere con entrambi i genitori tempi paritari
- ▶ Nei casi in cui anche un solo genitore ne faccia richiesta
- ▶ Comunque almeno 12 giorni/mese comprensivi di pernottamenti
- ▶ Doppio domicilio del minore
- ▶ *Indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori*
- ▶ *Art.11*

▶ COSA SI INTENDE PER BIGENITORIALITÀ?

Dividere in due i/le figli/e? Alla stregua di oggetti?

E la co-responsabilità?

- ▶ Il doppio domicilio toglie stabilità ai bambin*, toglie un luogo che sia punto di riferimento.
- ▶ Non ci sono differenziazioni in base all'età dei bambin* e alla loro volontà.

Bi-genitorialità

Salvo:

- ▶ casi di comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del minore
- ▶ in caso di violenza
- ▶ abuso sessuale
- ▶ trascuratezza
- ▶ indisponibilità di un genitore
- ▶ inadeguatezza evidente degli spazi predisposti
- ▶ Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva*deve favorire e garantire in ogni modo la frequentazione dei figli minori con l'altro genitore*, a meno che ciò non sia stato espressamente vietato dal giudice con provvedimento motivato.
- ▶ *Art.12*

Bi-genitorialità

- ▶ Penalizza il genitore meno abbiente (*inadeguatezza degli spazi*)
- ▶ **Non si definisce cosa si intende per violenza** (*quando c'è sentenza penale irrevocabile?*)
- ▶ Essere affidati a un genitore violento è nell'interesse del/la minore?
- ▶ Il problema non è la bi-genitorialità o l'affidamento condiviso, ma il disconoscimento della violenza

Mediazione familiare

- ▶ **Mediazione familiare civile obbligatoria – a pena di improcedibilità: (primo incontro gratuito, successivi a pagamento) (art.7)**
- ▶ **Con stesura del piano genitoriale relativo a tutte le scelte relative al figlio (scuola, attività extra-scolastiche, luoghi frequentati, vacanze, frequentazioni parentali e amicali, scelte varie). (art.10, 11)**
- ▶ **Gli avvocati delle parti devono essere presenti al primo incontro, informati successivamente e presenti all'incontro di stipula del contratto**
- ▶ **Coordinatore genitoriale per i casi di conflittualità (a pagamento)**

Mediatore familiare

- **Laurea specialistica in discipline sociali, psicologiche, giuridiche, mediche o pedagogiche, nonché della formazione specifica, certificata da idonei titoli quali master universitari, specializzazioni o perfezionamenti presso enti di formazione riconosciuti dalle regioni, aventi durata biennale e di almeno 350 ore**
- **avvocati iscritti all'ordine professionale da almeno cinque anni e che abbiano trattato almeno dieci nuovi procedimenti in diritto di famiglia e dei minori per ogni anno**

Mediazione familiare

- ▶ E' utile se c'è motivazione intrinseca
- ▶ Il fatto che sia a pagamento mette in difficoltà il genitore e le coppie meno abbienti (non è previsto il gratuito patrocinio)
- ▶ **La mediazione nei casi di violenza è proibita dalla convenzione di Istanbul**
- ▶ E' impossibile, pericoloso e lesivo dei diritti «prendere accordi» in una relazione asimmetrica in cui la donna si sente minacciata, impaurita...in cui viene riattivata la situazione di potere e controllo
- ▶ Si concentra su presente e futuro (non si parla della violenza che è passato....FORSE)
- ▶ Presuppone pari responsabilità

Mantenimento in forma diretta

- ▶ **Co-partecipazione diretta alle spese:** nel piano genitoriale verranno dettagliate la misura e le modalità con cui ciascun genitore provvede, attribuendo specifici capitoli di spesa in modo commisurato al reddito di ciascuno.
- ▶ **Il giudice può stabilire ove strettamente necessario l'assegno di mantenimento per un tempo determinato, indicando anche le iniziative necessarie per pervenire al mantenimento diretto ed i termini entro i quali l'assegno verrà a cessare.**
- ▶ **Il genitore che mantiene la residenza nella casa familiare dovrà corrispondere all'altro un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato**
- ▶ **Non può continuare a risiedere nella casa familiare il genitore non proprietario, che non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.**
- ▶ ***Art. 14***

Mantenimento in forma diretta

- ▶ Non garantisce al/la minore di mantenere lo stesso tenore di vita precedente alla separazione genitoriale
- ▶ Mette in difficoltà il genitore meno abbiente (**gender-gap, violenza economica**)
- ▶ Si basa su un rapporto di sfiducia (presuppone che il denaro non venga speso per il figlio)
- ▶ L'accordo economico andrebbe continuamente e ossessivamente rivisto
- ▶ Ostacola il ricostruirsi relazioni stabili

Contrasto al fenomeno dell'alienazione parentale

- ▶ Qualora il figlio rifiuti il rapporto con uno dei genitori o con un altro familiare, manifesti rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo a uno di essi
il giudice può
- ▶ limitare o sospendere o decadere la responsabilità genitoriale dell'altro genitore – **pur in assenza di evidenti condotte** – nel **presupposto** che ci sia stata una manipolazione del minore (Art.17)
- ▶ **Quest'ultimo può anche essere messo provvisoriamente in una casa famiglia** “previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bi-genitorialità del minore” (Art.18)
- ▶ **Le false denunce e i tentativi di condizionamento psicologico** del minore saranno punite nei casi più gravi con il risarcimento del danno e la perdita della responsabilità genitoriale

Contrasto al fenomeno dell'alienazione parentale

In caso di:

- ▶ gravi inadempienze,
- ▶ *manipolazioni psichiche*
- ▶ atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento
- ▶ astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore
- ▶ *accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate*

il giudice valuta

- prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento
- la decadenza dalla responsabilità genitoriale del responsabile ed emette le necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione.
- risarcimento dei danni nei confronti del minore, dell'altro genitore
- sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 600 euro a un massimo di 6.000 euro.

Contrasto al fenomeno dell'alienazione parentale

- ▶ **Non si prevede che il/la minore possa esprimere “legittimamente” paura e rifiuto e sia dotat* di propria volontà e pensiero**
- ▶ **Si legittima e introduce (in una legge!!) il concetto di alienazione parentale, mai riconosciuto dalla comunità scientifica; mai sottoposta a ricerche, studi empirici, né a validazione; mai riconosciuta dall'APA e dall'AMA; mai inserita in alcun manuale diagnostico.**

Richard Gardner e l'apologia della pedofilia

- ▶ *Sono contrario all'eccessivo moralismo ed alle reazioni punitive espresse dalla nostra società contro la pedofilia, sproporzionate rispetto alla gravità del crimine.*
- ▶ *La pedofilia è una pratica diffusa ed accettata tra milioni di persone.*
- ▶ *Ognuno di noi ha delle pulsioni pedofile.*
- ▶ *La pedofilia, iniziando precocemente i bambini alla sessualità, incrementa le possibilità riproduttive della specie umana.*

L'isteria collettiva dell'abuso sessuale

Criteri diagnostici

- ▶ Il *bambino* manifesta astio e rifiuto nei confronti del genitore
- ▶ Spiegazioni deboli per il rifiuto (**tra cui dichiarazioni di abuso!!!**)
- ▶ Manca di ambivalenza
- ▶ Afferma che i suoi vissuti, pensieri, «sono farina del suo sacco»
- ▶ Sostegno al genitore «alienante»
- ▶ Inosservanza e assenza di colpa per i sentimenti del genitore alienato
- ▶ Sceneggiature prese a prestito
- ▶ Allargamento del rifiuto alla famiglia
- ▶ La *mamma* esprime paura a lasciare solo, a dormire il bambino dall'ex marito
- ▶ Riferisce che il bambino piange prima di andare in visita al padre
- ▶ Chiede visite protette
- ▶ Riferisce che il bambino sta male dopo le visite
- ▶ Non accetta serenamente l'affidamento condiviso

False denunce o denunce non provate – falsi negativi?

- ▶ La percentuale di false denunce varia dall'1% (Crown Prosecution Service, 2018; Kempe Center) al 2% (Thonnes, Tjaden, 1990; Oates, 2000)
- ▶ La percentuale di false denunce non aumenta in fase di separazione
- ▶ La maggior parte delle denunce presentate in fase di separazione risultano nascere da vere violenze
- ▶ Le denunce avanzate in fase di separazione ricevono minor attenzione

(Thoennes e Pearson, 1998; Norris, 1993; Hume, 1997; Brown T., Frederico M., Hewitt L., Sheehan R., 2000, Khoury A., 2003 ...)

**Il vero problema sono i falsi negativi,
la quantità di violenza che non viene denunciata
e/o non viene verificata**

Ascolto del minore


- ▶ Il giudice può procedere all'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni 12, o anche più piccolo se capace di discernimento e se non in contrasto con il suo interesse
- ▶ Giudice + esperto
- ▶ Videoregistrato
- ▶ Le parti vi possono assistere da locale collegato con video-fono e possono porre domande attraverso il giudice
- ▶ Vietate domande che possano suscitare conflitti di lealtà verso i genitori **(e nei casi di violenza?)**
- ▶ *Art.16*

Divieto di trasferimento

- ▶ In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, almeno trenta giorni prima, l'intenzione di cambiare la propria residenza o domicilio.
- ▶ ***Qualsiasi trasferimento del minore non autorizzato in via preventiva da entrambi i genitori o dal giudice deve essere ritenuto contrario al suo superiore interesse e privo di ogni efficacia giuridica. È compito delle autorità di pubblica sicurezza, su segnalazione di uno dei genitori, adoperarsi per ricondurre immediatamente il minore alla sua residenza qualora sia stato allontanato senza il consenso di entrambi i genitori o l'ordine del giudice.***
- ▶ ***Art. 14***

E nei casi di violenza?

- ▶ Cosa accade quando una donna si allontana con il figlio ed entra in casa rifugio – Centro Antiviolenza?
- ▶ Su mera segnalazione da parte del maltrattante, senza alcuna indicazione del Giudice, l'autorità di PS dovrà attivarsi e recuperare il minore, anche se questi si trovasse con la madre in casa rifugio
- ▶ In violazione della Convenzione di Istanbul

- 
- ▶ D.i.Re
 - ▶ NUDM
 - ▶ Cismai
 - ▶ MAGISTRATURA DEMOCRATICA
 - ▶ GARANTE DEI MINORI
 - ▶ ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA GIURIDICA
 - ▶ ROMPERE IL SILENZIO
 - ▶ MOVIMENTO PER INFANZIA
 - ▶ CGIL
 - ▶ ONU
 - ▶ Posizione adultocentrica
 - ▶ Rigidità e il non tenere conto delle singole situazioni
 - ▶ «Spartizione» de* figl* senza tenere conto dell'età, delle loro esigenze, della loro volontà
 - ▶ Oggettificazione de* figl*
 - ▶ Nega la necessità di uno spazio prevalente, «pendolarismo»
 - ▶ Non si ascoltano, non si approfondiscono le regioni de* bambin* e/o del genitore
 - ▶ Non tiene conto del gender-gap, della discriminazione di genere
 - ▶ Inapplicabile nelle situazioni di alto conflitto e violenza domestica
 - ▶ Viola norme a tutela delle vittime di violenza
 - ▶ Introduce concetti non scientifici, senza i dovuti approfondimenti

Modifica dell'art.572

- ▶ «Art. 572. – (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, usa sistematicamente **violenza fisica o psichica** nei confronti di una **persona della famiglia o di un minore** o di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
- ▶ Nei casi di minore gravità, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ne ravvisi l'opportunità, può applicare, **anche d'ufficio, anziché le pene detentive, quella del lavoro di pubblica utilità.**

Modifica dell'art.570 c.p.

► «Art. 570. – (Violazione degli obblighi di assistenza familiare). – Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, si sottrae agli obblighi di assistenza, cura ed educazione dei figli minori **o attua comportamenti che privano gli stessi della presenza dell'altra figura genitoriale** è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. La medesima pena si applica a chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge.

► Il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ne ravvisi l'opportunità, può applicare, anche d'ufficio, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità.

Modifica dell'art.368 c.p.

- ▶ «All'articolo 368 del codice penale è aggiunto, infine, il seguente comma: Qualora il fatto sia commesso da un genitore o da altro soggetto esercente la potestà genitoriale a danno dell'altro genitore, è prevista la sospensione della potestà medesima».